

REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE

(ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

(Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 45 del 10/4/2002)

Art. 1) Oggetto del Regolamento

L'Amministrazione Comunale, nel quadro degli interventi singoli o collettivi a sostegno di iniziative di Enti, Associazioni singole e produttori di attività culturali, iscritti nel Forum delle Associazioni o nei rispettivi Albi Comunali laddove esistenti che svolgono iniziative promozionali nella Città di S. Giorgio a Cremano nei settori della cultura, della scienza, delle attività socio - religiose, del turismo, dell'ambiente, dello sport e del volontariato, può erogare, una sola volta l'anno traendoli da appositi capitoli del bilancio comunale:

- a) contributi economici ;
- b) dotazioni economiche speciali per le scuole pubbliche;

Gli stanziamenti di detti Capitoli non possono essere modificati nel corso dell'esercizio finanziario.

Inoltre l'Amministrazione comunale può concedere l'uso delle strutture comunali, ivi comprese quelle scolastiche ai sensi della L. 517/77 art. 12 e successivo D.P.R. n. 567 del 10.10.1996 per attività che realizzino l'integrazione della scuola con il territorio.

TITOLO I° CONTRIBUTI

Art. 2) Destinatari dei contributi

Sono destinatari dei contributi:

- 1) Le singole Associazioni o Enti pubblici anche di rilevanza nazionale o internazionale o singoli produttori di attività culturale che operano in maniera individuale, che ne facciano richiesta motivata, per la organizzazione, la produzione o creazione, nel territorio comunale, di spettacoli, manifestazioni, mostre, concerti, concorsi artistici, gare sportive, convegni scientifici ed opere di arte in genere, che valorizzino l'immagine della Città di San Giorgio a Cremano.
- 2) Associazioni o Scuole che operano sul territorio e che partecipano con loro rappresentanze a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgono anche al di fuori del territorio comunale o all'estero e che, per le finalità che si propongono o per il rilievo nazionale posseduto, concorrano al maggior prestigio della Città.
- 3) I singoli produttori di attività culturale che operano in maniera individuale.
Tali destinatari devono comunque essere iscritti all'Albo comunale dei produttori di cultura. Nelle more dell'approvazione del suddetto Albo, la verifica degli elementi di valutazione, sarà demandata all'Amministrazione Comunale che valuterà detti elementi

secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 3.

Sono esclusi dai contributi previsti dal presente regolamento quanti, a qualsiasi titolo e forma, hanno scopi di lucro.

Sono esclusi, altresì, dai contributi i dipendenti comunali, gli amministratori comunali ed i rispettivi nuclei familiari.

Art. 3) Modalità per l'accesso ai contributi

L'Amministrazione Comunale, con apposita pubblicazione sul territorio effettuata nel mese di Settembre di ogni anno, promuoverà la presentazione di progetti da parte dei destinatari in relazione alla programmazione per l'anno solare successivo.

Le richieste, indirizzate all'Assessore competente, devono pervenire al Comune (protocollo generale) entro il 10 Ottobre.

Il dirigente del competente ufficio comunicherà agli interessati, entro 10 gg. dalla data di approvazione del piano annuale relativo alle attività culturali e sportive, la decisione dell'A.C. in merito alle loro richieste.

Sarà tenuto conto di richieste pervenute fuori detto termine, solo per manifestazioni di particolare rilievo regionale o nazionale, difficilmente prevedibili in precedenza ed adeguatamente motivate circa il ritardo nella presentazione e, comunque, solo se sussiste la disponibilità economica.

L'istanza, prodotta in carta semplice, deve essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione richiedente o anche dai singoli produttori di cultura, e deve contenere la natura, la ragione sociale e l'oggetto sociale .

A tale istanza vanno allegati:

1. relazione dettagliata sul programma dell'iniziativa o della manifestazione con relazione dei fini della iniziativa o della sua rilevanza per la collettività ; l'indicazione della data e del luogo in cui questa verrà tenuta ed una breve descrizione del contenuto artistico, culturale e sportivo dell'iniziativa proposta;
2. indicazione di eventuali autorizzazioni ottenute o da ottenere obbligatoriamente da altri Enti (Polizia, VV.FF.,ecc.) e dal Comune (occupazione di suolo pubblico, pubblicità ecc.);
3. piano finanziario dettagliato, da cui sia possibile evincere:
 - il costo complessivo della manifestazione ;
 - il quadro analitico delle voci di spesa e loro importo con i relativi preventivi di spesa ;
 - l'indicazione di eventuali ulteriori contributi richiesti ed ottenuti da altri Enti, Associazioni o privati;

4. dichiarazione, prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla mancata esistenza di scopi di lucro :
5. referenze recensioni, pagine di cronaca su iniziative precedenti, atte a comprovare la rilevanza dell'iniziativa o della manifestazione;
6. copia dello Statuto dell'Associazione o dell'Ente, eventuale dichiarazione di appartenenza all'Albo delle libere Associazioni oppure dichiarazione di iscrizione all'Albo dei produttori di attività culturale.

Sono esonerati da tale obbligo gli Enti e le Associazioni aventi notoria rilevanza nazionale o internazionale.

7. compilazione delle schede tipo fornite dall'ufficio;
8. descrizione delle prestazioni degli eventuali professionisti che partecipano alla iniziativa, la quantità e qualità degli artisti, il loro compenso professionale, incluso gli oneri previdenziali, la congruità di tali compensi, ecc. Di tanto, il proponente, renderà apposita dichiarazione con la forma stabilita dalla D.P.R. 445/2000.

L'Assessore al ramo, di concerto con gli uffici competenti; dopo una prima selezione sulla rispondenza dei progetti pervenuti, tendente alla verifica che gli stessi siano conformi al presente regolamento, acquisirà i pareri dei Dirigenti competenti e del Ragioniere Capo, anche in ordine alla congruità dei prezzi, avvalendosi, eventualmente, della collaborazione degli altri uffici comunali o richiedendo pareri ad Enti o privati che abbiano specifica competenza nel settore a cui si riferisce la manifestazione, e infine li proporrà alla Giunta Comunale per l'eventuale approvazione;

Tutti i progetti approvati vanno trasmessi per l'opportuna conoscenza alla Commissione Cultura.

L'amministrazione comunale considererà requisito preferenziale la completezza e l'esecutività ("chiavi in mani") dei progetti presentati.

Art. 4) Entità del contributo

Il contributo viene fissato, con decisione della Giunta Comunale, tenendo conto della programmazione per l'anno successivo e delle disponibilità di bilancio, nel limite massimo del 30 % del costo delle singole voci di spesa della manifestazione rilevate dal piano finanziario allegato all'istanza e comunque non superiore alla somma prevista all'art. 11 lett. b).

Può essere concesso, inoltre un contributo non superiore al 20% del costo complessivo della manifestazione proposta alle Associazioni e singoli produttori di attività culturali non iscritti al Forum Comunale.

La Giunta Comunale ha la facoltà di erogare contributi anche su singole voci del piano finanziario per percentuali superiori, con l'unico limite di non superare la suddetta

percentuale sul costo complessivo della proposta.

La Giunta Comunale su istanza di parte può concedere gratuitamente l'uso di strutture comunali o l'utilizzo di beni e servizi comunali.

Per i servizi sono da intendere:

- energia elettrica, acqua e riscaldamento, quali accessori delle strutture comunali date temporaneamente in uso.

In presenza di altri eventuali contributi, sotto qualsiasi forma, da parte di altri Enti, Associazioni o privati, oppure di introiti dalla vendita di biglietti di ingresso, la Giunta Municipale eroga il contributo sul costo residuale della manifestazione fermo restando la percentuale del 30% del costo totale.

La Giunta Comunale, per quanto attiene al materiale non usurabile o riutilizzabile, ha la facoltà di erogare il contributo al 100% della voce richiesta fermo restando il contributo del 30% per le restanti voci di spesa della manifestazione. In tale caso, alla fine dell'iniziativa proposta, detti beni entrano a far parte dei Beni Comunali e del relativo inventario.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il beneficiario del contributo ha l'obbligo di mettere in condizione l'Amministrazione Comunale di individuare con certezza il bene "de quo" (es. codice di individuazione del bene, ecc.) e di mettere immediatamente a disposizione della stessa il bene non appena si è conclusa l'iniziativa. In caso di deterioramento o distruzione del bene acquistato, il beneficiario ne risponde in proprio. Il materiale in buono stato sarà comunque consegnato e verificato dall'U.T.C.

Art. 5) Erogazione del contributo

Il pagamento verrà erogato a manifestazione avvenuta, con determinazione dirigenziale, previa dichiarazione dell'Ufficio competente o di altre figure istituzionali, indicate nell'atto deliberativo di Giunta Comunale di approvazione dell'iniziativa, che attestino l'effettivo svolgimento della stessa secondo il programma approvato.

Il beneficiario del contributo è tenuto, comunque, a produrre autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla effettiva corrispondenza della manifestazione a quanto previsto nel programma e nel piano finanziario allegati all'istanza e le effettive spese sostenute in merito alle voci di spesa ammesse a contributo.

Alla liquidazione del contributo si provvederà nel seguente modo:

- a) presa in considerazione delle sole spese effettivamente sostenute e documentate, sempre che le stesse siano state ammesse al contributo;
- b) verifica del rapporto proporzionale stabilito nella delibera di concessione del contributo per la singola voce;
- c) erogazione dell'importo, in proporzione alla percentuale di contributo concesso, sulla spesa effettiva della singola voce con la precisazione che il tetto massimo su cui opera la

percentuale è quello indicato nel piano finanziario.

Non si potrà provvedere alla liquidazione se non dopo che il beneficiario abbia assolto a quanto precisato all'art. 4 e al successivo art. 9.

Art. 6) Patrocinio del Comune

Il Comune si riserva la facoltà di concedere il Patrocinio morale a quelle manifestazioni che per risonanza locale, provinciale, regionale, nazionale od internazionale concorrano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, a diffondere un'immagine particolarmente qualificata della Città e delle sue componenti culturali, sportive, sociali e professionali.

In caso di Patrocinio di una manifestazione o attività alla quale si associa un contributo economico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proporre tre propri rappresentanti laddove ci sia il Comitato Organizzatore, dei quali uno sia espressione della minoranza.

Nel caso in cui al Patrocinio si associa un contributo economico da parte dell'Amministrazione Comunale, tale contributo, in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 4) , può coprire fino al 75% dei costi da sostenere, come risultante dai documenti richiesti di cui all'art. 3).

Il contributo economico superiore al 30% può essere concesso soltanto per quelle manifestazioni di consolidata tradizione biennale e solo per gli anni successivi al detto biennio, ad eccezione di iniziative o manifestazione di rilievo nazionale.

Per l'applicazione dei commi precedenti, sono richieste le seguenti ulteriori documentazioni ,oltre a quelle stabilite nell'art. 3 del presente Regolamento:

- a) programma delle attività svolte nei due anni precedenti ed eventuali relative referenze;
- b) bilancio economico relativo alle predette attività;
- c) l'eventuale iscrizione e/o affiliazione ad Enti o Sodalizi a carattere nazionale.

In presenza di altri finanziamenti, valgono per il Patrocinio con contributo le stesse norme stabilite all'art.5 del presente Regolamento.

Le modalità di erogazione e liquidazione del contributo sono quelle stabilite nell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 7) Festa Patronale

Per la sola Festa Patronale il Comune, oltre all'onere derivante dal Patrocinio e dall'eventuale contributo, assume a proprio carico la spesa del consumo di energia elettrica relativa all'accensione di luminarie per le strade e per le piazze cittadine e si riserva la facoltà di proporre tre propri rappresentanti nel Comitato Organizzatore di cui uno di minoranza.

Art. 8) Obblighi generali per gli ammessi a contributi e/o Patrocinio

Gli ammessi a contributi "una tantum" o a patrocinio morale dovranno anche se non espressamente richiesto:

- a) apporre su tutti i tipi di corredo pubblicitario di cui faranno uso per l'iniziativa, che la stessa si svolge con il contributo o patrocinio od entrambi del Comune di San Giorgio a Cremano;
- b) consegnare al competente Ufficio dell'Amm.ne Comunale almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa o della manifestazione n° 3 copie di ciascun tipo di corredo pubblicitario utilizzato per l'iniziativa.

TITOLO II° DOTAZIONI FINANZIARIE SPECIALI PER LE SCUOLE

Art. 9) Dotazioni finanziarie speciali

Sono istituite le dotazioni finanziarie speciali per le Scuole.

Le dotazioni finanziarie speciali, indirizzate a ciascuna delle Scuole pubbliche insistenti sul territorio comunale, sono destinate ad integrazione e sostegno del piano di offerta formativa (P.O.F.) previsto dal D.M. 194/99. Tali progetti devono mirare al raccordo scuola-lavoro, alla prevenzione e recupero dell'obbligo scolastico e del fenomeno della demotivazione, ad attività estive; nonché ad iniziative relative alla formazione permanente e alla realizzazione di progetti, in base a convenzioni con Enti ed Associazioni e strutture di supporto alla didattica, atti a consentire un'autonoma programmazione di iniziative integrative e parascolastiche connesse con le attività didattiche, ai sensi della legge 517/77 e del D.P.R. 10.10.96 n.567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e attività integrative nelle istituzioni scolastiche). Sono comunque escluse le attività curricolari.

Esse sono rese disponibili per ciascun anno scolastico di attività, subordinatamente alla presentazione di uno specifico e dettagliato programma da parte dei singoli Responsabili scolastici.

Il programma, dopo l'approvazione degli organi collegiali scolastici preposti, va presentato all'Assessore alla Pubblica Istruzione, entro il 15 ottobre e non oltre di ogni anno, e viene approvato dall'Amministrazione Comunale a mezzo atto deliberativo di Giunta Comunale.

Art. 10) Destinatari delle dotazioni finanziarie speciali sono:

- a) Direzioni Didattiche territoriali;
- b) Scuole Medie Statali di I e II grado (comprese le succursali e le sedi staccate che insistono sul territorio comunale).
- c) Istituti comprensivi.
- d) Centro territoriale educazione permanente.

Le dotazioni per le succursali che insistono sul territorio comunale sono destinate per le iniziative ad esclusivo vantaggio degli Utenti della succursale stessa.

Art. 11) Entità delle dotazioni

- a) Il limite di spesa per ciascun ordine di scuola viene così stabilito:

5.000 euro per la Scuola Materna

5.000 euro per la Scuola Elementare

5.000 euro per la Scuola Media

7.500 euro per la Scuola Media Superiore

10.000 euro per il Centro Territoriale Educazione permanente

Per gli Istituti Comprensivi il contributo corrisponderà alle somme dei contributi previsti per ciascun ordine di scuola esistente all'interno dell'Istituto.

b) La Giunta Comunale, previo parere della Commissione P.I., potrà finanziare, nel limite massimo di 10.000 euro progetti relativi a:

- Raccordo scuola lavoro

Inoltre nel limite di 10.000 euro saranno finanziati progetti per le scuole estive limitatamente alla scuola media inferiore ed in collaborazione con il "Laboratorio Regionale Città dei bambini e delle bambine".

Art. 12) Dotazioni straordinarie

Sono istituite le dotazioni finanziarie straordinarie per ciascuna delle scuole pubbliche insistenti sul territorio cittadino destinate a sostegno di iniziative teatrali e cinematografiche per la realizzazione di nuovi progetti relativi alla partecipazione del Premio M. Troisi.

Esse sono rese disponibili per ciascun anno scolastico di attività, subordinatamente alla presentazione di uno specifico e dettagliato progetto da parte dei singoli responsabili scolastici all'Assessore alla Cultura entro e non oltre il 30 ottobre, che verrà approvata dall'Amministrazione Comunale a mezzo atto deliberativo di Giunta Comunale, sentito il Direttore Artistico.

Destinatari delle dotazioni straordinarie sono le Direzioni Didattiche territoriali e le Scuole Medie Statali di 1° e 2° grado e Istituti Comprensivi.

L'entità delle dotazioni finanziarie straordinarie per ciascun ordine di scuola viene stabilito nella misura massima di euro 2.500 e per un numero massimo di 5 progetti.

Art. 13) Modalità di erogazione delle Dotazioni speciali

Con apposita deliberazione di Giunta Comunale da effettuarsi entro il 31 ottobre di

ciascun anno solare viene approvato:

- a) l'entità delle singole dotazioni, suddivise per destinazioni;
- b) i singoli programmi di attività proposti all'interno del POF.

Per consentire un agevole impegno delle spese previste dai programmi di attività, la dotazione è erogata anticipatamente, per l'intero ammontare, in un'unica soluzione.

Entro il 1° ottobre di ogni anno il Responsabile di Istituto deve presentare la rendicontazione finanziaria con allegati i documenti giustificativi delle singole iniziative svolte, nonché una relazione da cui risulti il regolare svolgimento in orario extrascolastico di tutte le iniziative e la rispondenza al programma approvato.

Sempre entro il 1° ottobre di ogni anno, il Responsabile della Scuola restituirà, con apposita reversale le somme non impegnate.

Gli adempimenti di cui ai tre commi precedenti sono propedeutici per la presa in considerazione del programma per l'anno successivo.

Copia dei programmi delle attività approvati e finanziati nella Giunta Comunale saranno inviati per conoscenza al Provveditorato agli Studi, al Distretto Scolastico, e alla Commissione Consiliare Cultura..

Le spese effettuate dalle Scuole durante l'anno di attività, regolarmente rendicontate ma non previste nel programma presentato, andranno decurtate per l'intero ammontare dalla dotazione finanziaria per l'anno successivo.

Le modalità di erogazione della dotazione di cui al 2° cpv. dell'art. 13 saranno indicate nella deliberazione che concede il finanziamento, tenuto conto degli stati di avanzamento di realizzazione del progetto.

Art. 14 Contributi alla Associazione "PRO LOCO" di San Giorgio a Cremano

In considerazione delle particolari finalità che la Pro – Loco si propone (custodia e valorizzazione delle tradizioni popolari locali, tutela del patrimonio storico – ambientale-artistico, promozione turistica, ecc.) il Comune può concedere alla predetta Associazione i seguenti contributi:

- a) Contributo annuo per spese di funzionamento (spese di gestione , telefoni, fax ecc..) fino ad un massimo di 5.000 euro.

La misura di detto contributo è fissata con deliberazione della Giunta Comunale.

Le spese effettuate dovranno essere debitamente rendicontate. Qualora non siano rendicontate in tutto o in parte non potrà essere erogato il contributo per l'anno successivo.

- b) La concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di particolari manifestazioni sarà stabilito di volta in volta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione tenuto conto della rilevanza della manifestazione proposta

La misura del contributo – in deroga a quanto previsto dall'art. 6 potrà essere pari anche al 100% della spesa contenuta nel programma finanziario presentato.
La rendicontazione e la liquidazione del contributo avrà luogo secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 15) Proprietà del materiale

Il materiale non usurato o riutilizzabile e non soggetto a consumo, acquistato ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento entra a far parte dei Beni delle scuole e del relativo inventario.

TITOLO III° OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 16) Obblighi dell'Amministrazione Comunale

Contestualmente all'approvazione del seguente Regolamento il Dirigente del Settore Ragioneria entro il 31 gennaio di ogni anno curerà:

- ❖ la redazione annuale dell'elenco dei cittadini, singoli o associati, destinatari dei contributi per l'anno precedente con l'indicazione degli elementi essenziali del tipo di contributo e della finalità perseguita. Tale elenco sarà reso pubblico;
- ❖ L'amministrazione Comunale è impegnata ad approvare, entro mesi sei, il regolamento per la tenuta e la disciplina dell'Albo dei produttori di cultura.

/af